

BVGer D-999/2022 vom 25. Februar 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-02-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-999_2022_d20220225

FR: TAF D-999/2022 du 25 février 2022

IT: TAF D-999/2022 del 25 febbraio 2022

Regeste

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato) | Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 25 febbraio 2022

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è respinto.

E. 2

Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 9 marzo 2022 dal ricorrente.

E. 3

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

E. 24

febbraio 2022 (cfr. atto n. 21/2), come pure nel contesto del presente ricorso, atti dove però non sono evincibili ulteriori elementi che potrebbero rivelarsi in un'audizione complementare e risultare determinanti ai sensi dell'asilo rispetto a quanto già dichiarato dall'insorgente nel corso della procedura di prima istanza, segnatamente durante l'audizione sui motivi d'asilo del (...) febbraio 2022, e presi già in considerazione nella decisione avversata, che pertanto, non si ravvisano motivi sotto questo punto in questione per annullare la decisione impugnata, che risulta sufficientemente completa ed esatta dal profilo dell'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come invece postulato in modo generico ed a titolo subordinato dal ricorrente nel suo gravame; che tale richiesta, mal- fondata, deve quindi essere integralmente respinta, che proseguendo nel merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato, che ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella presente disamina, il ricorrente non ha dimostrato che le esigenze legali per il riconoscimento della qualità di rifugiato e per la concessione dell'asilo siano adempiute, che in virtù dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, il Consiglio federale designa come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati

in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni,

D-999/2022 Pagina 7 che in tal senso, il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni che adotta su tale punto (art. 6a cpv. 3 LAsi), che la Georgia è stata designata come Stato d'origine sicuro ("safe country") dal Consiglio federale il 28 agosto 2019 e figura da allora nella lista degli Stati esenti da persecuzioni (cfr. allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]), che in tale ipotesi, è presunto che non esista nel paese in questione una persecuzione statale pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato e che le garanzie di protezione contro le persecuzioni statali siano garantite, che in primo luogo, per quanto attiene il comportamento riprovevole che alcuni agenti di polizia avrebbero tenuto nei suoi confronti nei due episodi da lui narrati nel (...), nulla indica che le autorità georgiane, se lui avesse denunciato tali fatti – ciò di cui egli non si è prevalso (cfr. atto n. 17/12, D57, pag. 8) – li approverebbe, che invero agli atti di causa non vi sono elementi concreti e convincenti che dimostrino che le autorità georgiane, se effettivamente sollecitate, non sarebbero in misura o non intenderebbero apportare una protezione adeguata al ricorrente in caso di necessità, che difatti, malgrado egli abbia sostenuto che in Georgia non vi sarebbe giustizia né la legge funzionerebbe, e per questo avrebbe lasciato il suo paese (cfr. atto n. 17/12, D57, pag. 8; D73, pag. 10), risulta che in entrambi i procedimenti aperti a suo carico, egli sarebbe stato processato per offesa ai poliziotti il giorno seguente nel quale sarebbe stato posto in custodia cautelare, ed in seguito liberato; che se alla fine del primo procedimento egli avrebbe dovuto versare una multa di (...), che avrebbe corrisposto; a seguito del secondo procedimento egli sarebbe stato scagionato dalle accuse; che in seguito, e sino al suo espatrio definitivo nel (...) del (...), non avrebbe avuto più alcuna problematica con le autorità del suo Paese d'origine (cfr. atto n. 17/12, D65 segg., pag. 9 seg.), che pertanto non si ravvisano nelle sue allegazioni, degli elementi concreti e fondati per ritenere che egli sia stato vittima del sistema giudiziario georgiano come egli vuole far credere e può quindi essere in casu ragionevolmente esatto dal ricorrente che egli faccia appello al sistema di protezione interno, anche se necessario alle vie giudiziarie ivi disponibili, prima di sol-

D-999/2022 Pagina 8 lecitare l'intervento da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1); che invero, non si può partire dall'assunto che le autorità georgiane non sarebbero state in grado di fornire all'insorgente o che avrebbero rifiutato a quest'ultimo una protezione adeguata nei confronti di interventi indebiti da parte di singoli poliziotti o di terze persone, che in secondo luogo, non convince neppure la tesi ricorsuale circa il fatto che il ricorrente avrebbe vissuto nel suo Paese d'origine una pressione psichica rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, che l'avrebbe indotto all'espatrio, che come a ragione ritenuto pure dalla SEM nella decisione impugnata, dopo il (...) del (...), l'insorgente non ha più riscontrato in patria alcuna problematica di sorta con le autorità georgiane, potendo inoltre effettuare diversi viaggi all'estero e rientrare svariate volte nel suo Paese d'origine, legalmente e munito del suo passaporto (cfr. atto n. 17/12, D58 segg., pag. 9 seg.), che alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche agli occhi del Tribunale, il fatto che egli sarebbe rimasto per la maggior parte del tempo chiuso in casa a studiare la lingua tedesca e per questo avrebbe evitato dei nuovi contatti con le autorità georgiane, non risulta in alcun modo convincente, per gli stessi motivi già correttamente esposti nella decisione dalla SEM, alla quale il Tribunale per il resto rinvia (cfr. p.to II, pag. 5 seg. della decisione impugnata), onde evitare inutili ridondanze e non avendo in proposito il ricorrente proposto alcun ulteriore

elemento nel suo gravame, che alla luce di quanto sopra, sia dal profilo soggettivo che oggettivo non si ravvisano nella fattispecie delle prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere una persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 e 2010/57 consid. 2.5); che la stessa, anche si ritenesse verosimile, non era, al momento del suo espatrio definitivo dalla Georgia, più di alcuna attualità e concretezza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2010/57 consid. 4.2.5; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129), che per il resto può essere senz'altro rinviato ai considerandi topici della decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), visto che questi sono sufficientemente espliciti e motivati, nonché che il memoriale ricorsuale non contiene alcun elemento nuovo, atto a rimetterne in causa le conclusioni (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF, applicabile per rinvio dell'art. 4 PA),

D-999/2022 Pagina 9 che infine, viste le tavole processuali, il Tribunale è d'avviso che il ricorrente sia espatriato definitivamente dal suo Paese d'origine nel (...) del (...), in realtà con l'obiettivo di trovare un'attività lavorativa (cfr. atto n. 17/12, D75 e D77, pag. 11) ed indipendentemente dai motivi fatti valere ai sensi dell'asilo in corso d'audizione (cfr. atto n. 17/12, D42 segg., pag. 5 segg.), che tale ragione, di tipo economico, non risulta tuttavia pertinente per la concessione della qualità di rifugiato, che visto quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va quindi confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg.; art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già sopra enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non avendo egli dimostrato, che in caso di ritorno nel suo paese d'origine, lui sarebbe esposto a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per le stesse ragioni, non vi sono indizi per ritenere che l'interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi),

D-999/2022 Pagina 10 che essa risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), nella misura in cui non si evince che con la stessa vi sarebbe una messa in pericolo concreta dell'insorgente, che difatti in Georgia, ad eccezione delle regioni secessioniste dell'E._____ e dell'F._____ – dal quale il ricorrente non proviene – non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che inoltre il ricorrente è giovane ([...] anni), dispone di una formazione universitaria in (...), e ha esercitato diverse attività lavorative nel passato, in

particolare nel suo Paese d'origine quale (...) che aveva pure fondato (cfr. atto n. 17/12, D19 segg., pag. 3 seg.); che peraltro egli ha dichiarato di stare bene di salute (cfr. atto n. 17/12, D8 seg., pag. 2 seg.), e non appaiono dagli atti all'incanto degli indizi che lascerebbero presagire degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente da questo pro-filo, che anche se ciò non risulta determinante in specie, l'interessato dispone inoltre in patria di una rete familiare sufficiente, composta in particolare dai suoi genitori e dal fratello (cfr. atti n. 13/9, p.to 1.16.04, pag. 3; n. 17/12, D30 segg., pag. 4 seg.), che potrà apportargli un certo sostegno al momento del suo ritorno ed in caso di bisogno, che infine non risultano nemmeno esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), essendo che il ricorrente dispone segnatamente di un passaporto georgiano tutt'ora valido e che è tenuto a collaborare all'ottenimento di ogni eventuale ulteriore documento di viaggio che gli permetta di fare ritorno nel suo Paese d'origine (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che il contesto legato alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19) non è, per il suo carattere temporaneo, di natura tale da porre in discussione le conclusioni che precedono; che se dovesse, nel caso di specie, ritardare momentaneamente l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, questa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati

D-999/2022 Pagina 11 (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-27/2022 del 12 gennaio 2022, D-5674/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 9.6), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente il 9 marzo 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-999/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 9 marzo 2022 dal ricorrente. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.